

ALLEGATO A:
STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"CARPI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"CARPI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE odv", con sede legale nel Comune di Carpi (MO) in Via Val d'Ossola, 37, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

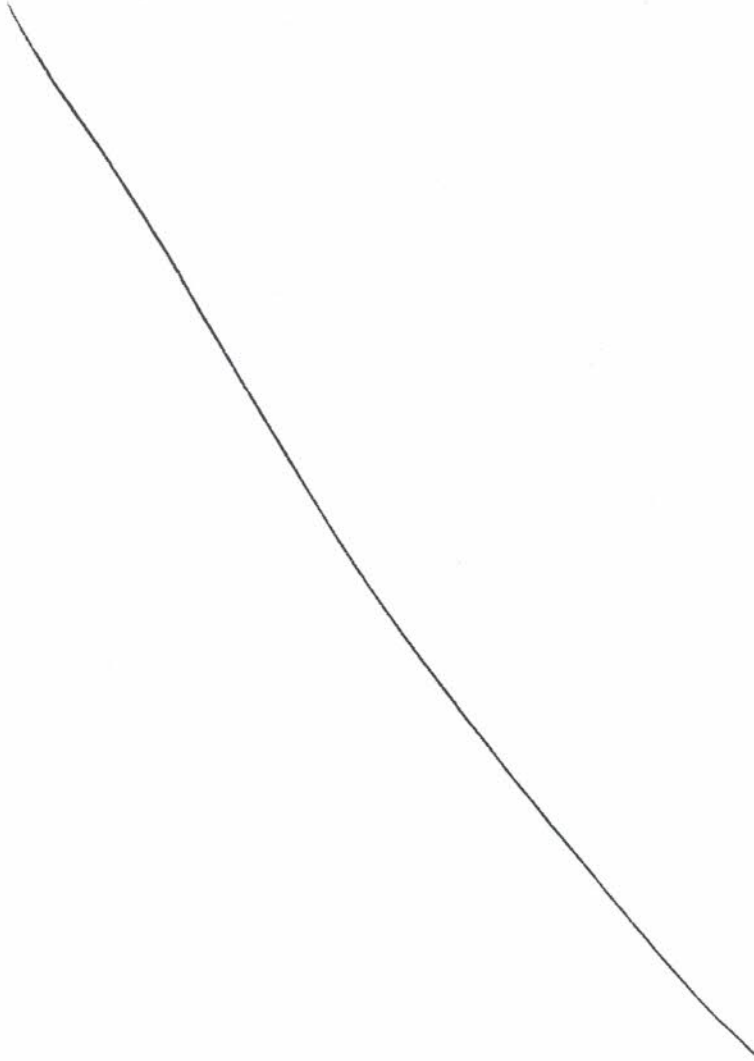
L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione opera nel settore interventi e servizi sociali e nel settore educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, l'associazione si fonda sulla convinzione che una città a misura di bambino sia una città migliore per tutti: più attenta, più inclusiva, più sostenibile e più capace di futuro. Il documento *"Se i bambini potessero votare..."* rappresenta il quadro valoriale di riferimento, nato dall'ascolto congiunto di professionisti, famiglie, educatori e soprattutto dei bambini e delle bambine di Carpi, coinvolti in un ampio percorso di dialogo e co-progettazione.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:

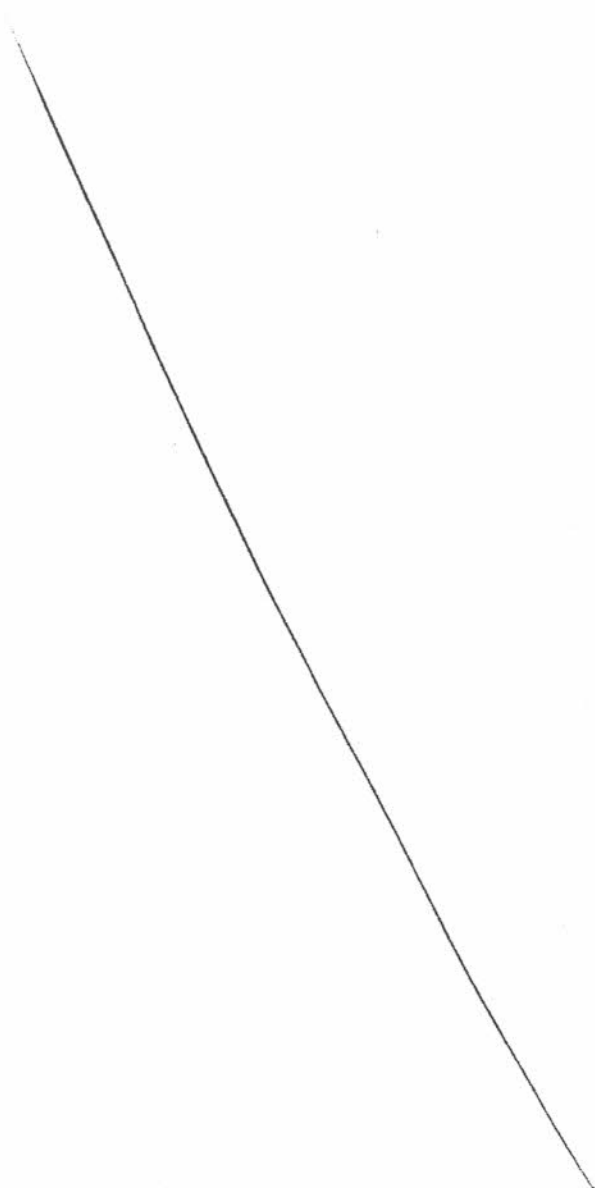
- **Dare voce ai bambini:** i bambini non sono "futuri cittadini", ma cittadini di oggi: portatori di diritti, bisogni, pensieri e desideri che devono trovare ascolto autentico e spazio reale nei processi decisionali della comunità. Dare loro voce significa riconoscere la loro capacità di analisi, immaginazione e partecipazione attiva alla vita della città;
- **Contribuire a costruire una città accogliente, sicura e inclusiva:** tutti i bambini – indipendentemente da abilità, provenienza, condizioni sociali o familiari – devono poter vivere pienamente la città. L'Associazione vuole fornire il proprio contributo nella creazione di spazi realmente inclusivi, accessibili e pensati anche per chi vive situazioni di vulnerabilità o disabilità, affinché *"nessuno resti solo, nessuno resti indietro"*;
- **Far sì che Natura, gioco e movimento siano e rimangano diritti fondamentali:** il contatto con la natura, il gioco libero, l'esplorazione, il movimento e l'attività fisica sono considerati elementi essenziali per lo sviluppo armonico dei bambini e delle bambine. L'Associazione vuole contribuire affinché la città possa offrire spazi pubblici curati, sicuri, ricchi di biodiversità e aperti



a tutti, con spazi per inventare, arrampicarsi, correre, creare, leggere, esplorare e prendersi cura della terra;

- **Sviluppare cultura, conoscenza e partecipazione diffusa:** l'Associazione si impegna ad aiutare la comunità educante – scuole, famiglie, istituzioni culturali, associazioni, parrocchie – a lavorare insieme per offrire a ogni bambino esperienze ricche e gratuite: teatro, musei, laboratori, scienza, musica, letture, incontri. L'educazione alla cittadinanza attiva passa dal sentirsi parte di una storia, di un quartiere, di un patrimonio comune da conoscere e valorizzare.
- **Lottare contro la povertà educativa e le disparità:** ogni bambino ha diritto di apprendere, sperimentare, scoprire talenti e aspirazioni. L'Associazione riconosce la necessità di rimuovere le barriere che impediscono ai bambini di accedere a opportunità sociali, culturali, musicali, sportive ed educative e si impegna a favorire l'attenzione ai servizi, alle famiglie fragili, ai contesti multiculturali e alle possibilità di partecipazione reale alla vita comunitaria;
- **Costruire una città sostenibile, bella, pulita e rispettosa dell'ambiente:** dalle parole dei bambini emerge con forza il desiderio di una città più verde, più pulita, con meno inquinamento e più cura degli spazi pubblici, dei parchi, dei bagni, delle piste ciclabili e della qualità dell'aria. L'Associazione vuole contribuire ad educare alla sostenibilità con esempi concreti e quotidiani;
- **Agevolare le relazioni tra generazioni e contribuire alla costruzione di una comunità solidale:** i bambini crescono grazie alle relazioni: con i genitori, gli educatori, gli anziani, i pari, la comunità intera. L'Associazione intende fornire il proprio contributo nella valorizzazione dei legami intergenerazionali, del senso di appartenenza, della cura reciproca, del sostegno alle famiglie e nella collaborazione tra servizi, associazioni e cittadini riconoscendoli elementi fondanti di una società che si prende cura dei più piccoli e degli adulti che li accompagnano;
- **Creare spazi di benessere, salute e tutela psicofisica:** la città deve proteggere la salute dei bambini non solo sul piano fisico, ma anche spirituale, emotivo e mentale. L'Associazione vuole contribuire a promuovere stili di vita sani, a riflettere sull'uso delle tecnologie digitali e mantenere alta l'attenzione sulla necessità di sostenere le famiglie, potenziare i servizi sanitari pediatrici, educativi e di neuropsichiatria infantile, affinché si creino ambienti accoglienti e non medicalizzati nelle strutture sanitarie;
- **Promuovere momenti di ascolto strutturato e di partecipazione attiva dei bambini:** affinché la città sia davvero delle bambine e dei bambini, l'Associazione si propone di promuovere e sostenere strumenti permanenti di ascolto e dialogo: consigli dei bambini, laboratori di quartiere, consultazioni periodiche, incontri pubblici, progetti con le scuole, in cui i loro pensieri orientino le scelte amministrative e sociali. La partecipazione non è simbolica: è un diritto civico da coltivare con serietà e continuità.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è attiva nei seguenti settori d'interesse generale:



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

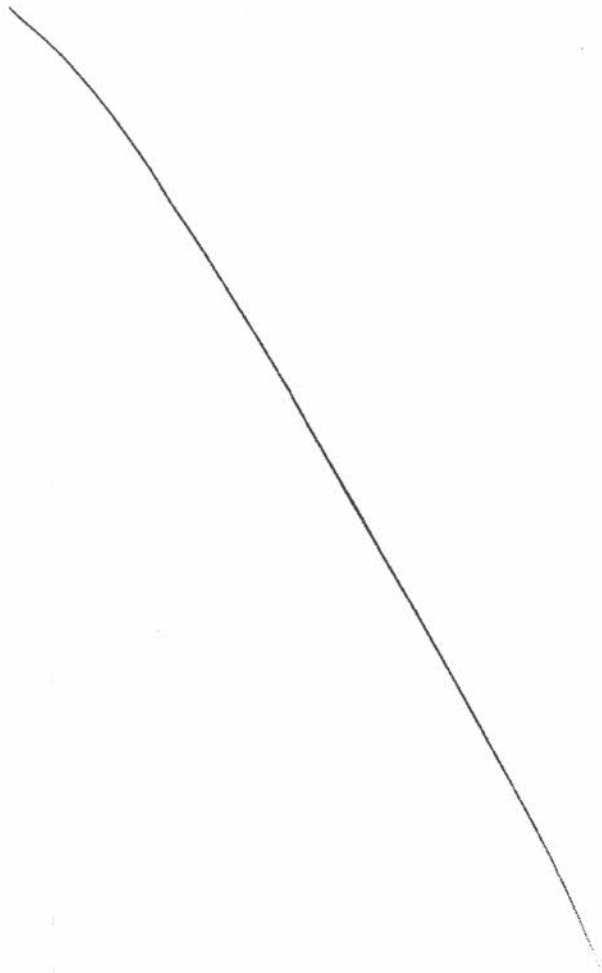
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:

1. organizzazione di iniziative di incontro per e tra i bambini, e tra essi e altre fasce di popolazione (giovani, anziani in particolare), volti a promuovere la riflessione e la crescita della città e del territorio in una prospettiva intergenerazionale;
2. organizzazione di approfondimenti, progetti di ricerca, rapporti con le scuole, volti a indagare i bisogni dei bambini e il loro desiderio di impegno per la città con progettualità che l'Associazione si impegna a realizzare;
3. organizzazione di approfondimenti, progetti di ricerca, sondaggi volti a indagare i bisogni dei bambini e il loro desiderio di impegno per la città;
4. organizzazione di incontri di formazione, seminari e conferenze sulle tematiche oggetto d'intervento dell'Associazione;
5. organizzazione di laboratori, esperienze educative per bambini e ragazzi, promozione e sovvenzione per la partecipazione a corsi musicali e sportivi;
6. organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni sportive, musicali, culturali, di spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per la promozione e la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione del suo scopo;
7. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
8. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
9. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
10. raccolta fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
11. raccolta di fondi e richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi dell'associazione;



12. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di socio minorenne anche il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

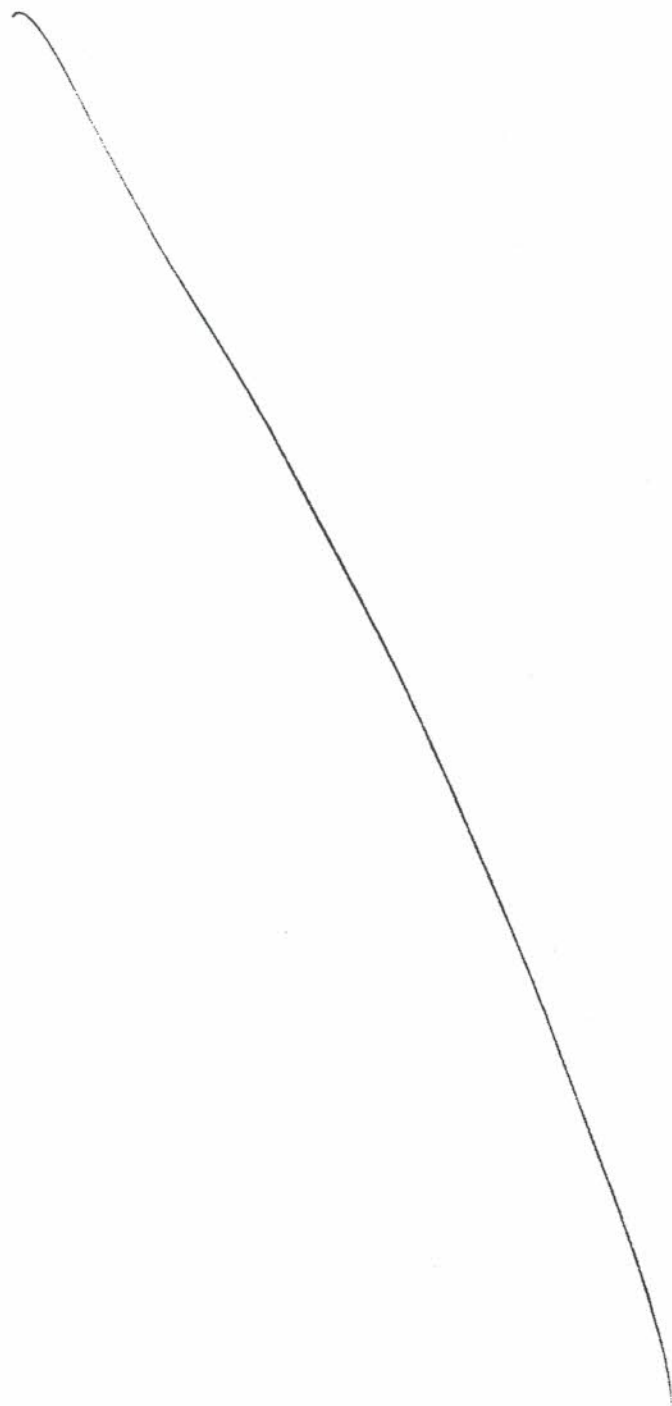
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;



- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi n. 4 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

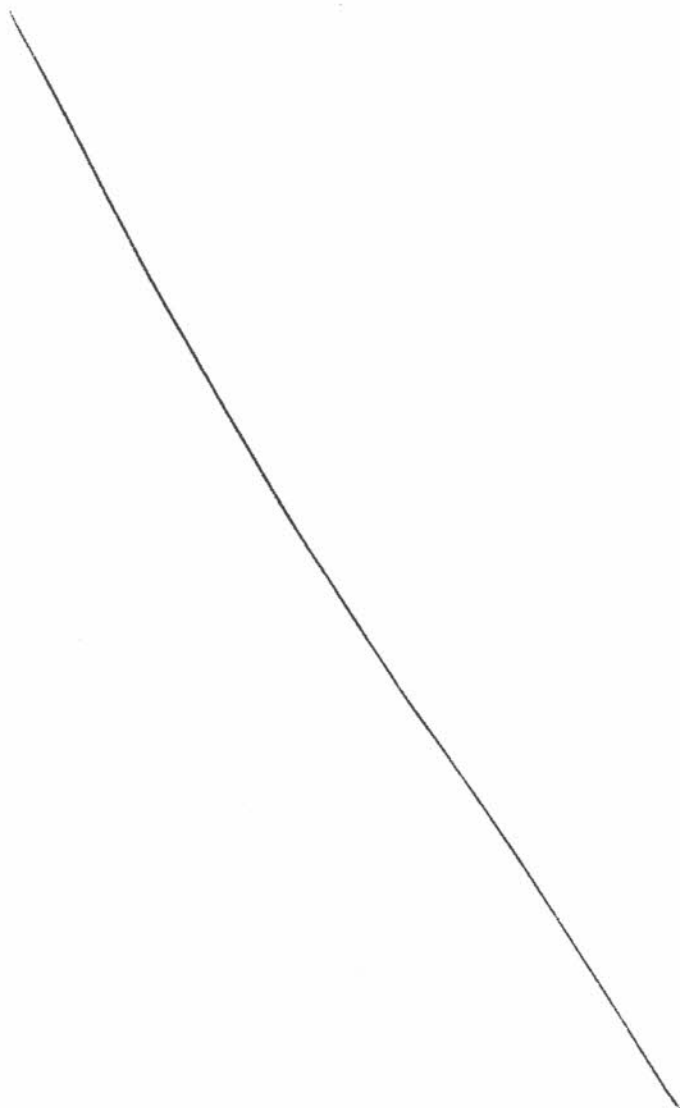
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail comunicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali, l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso quello di voto.

È consentito, inoltre, il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

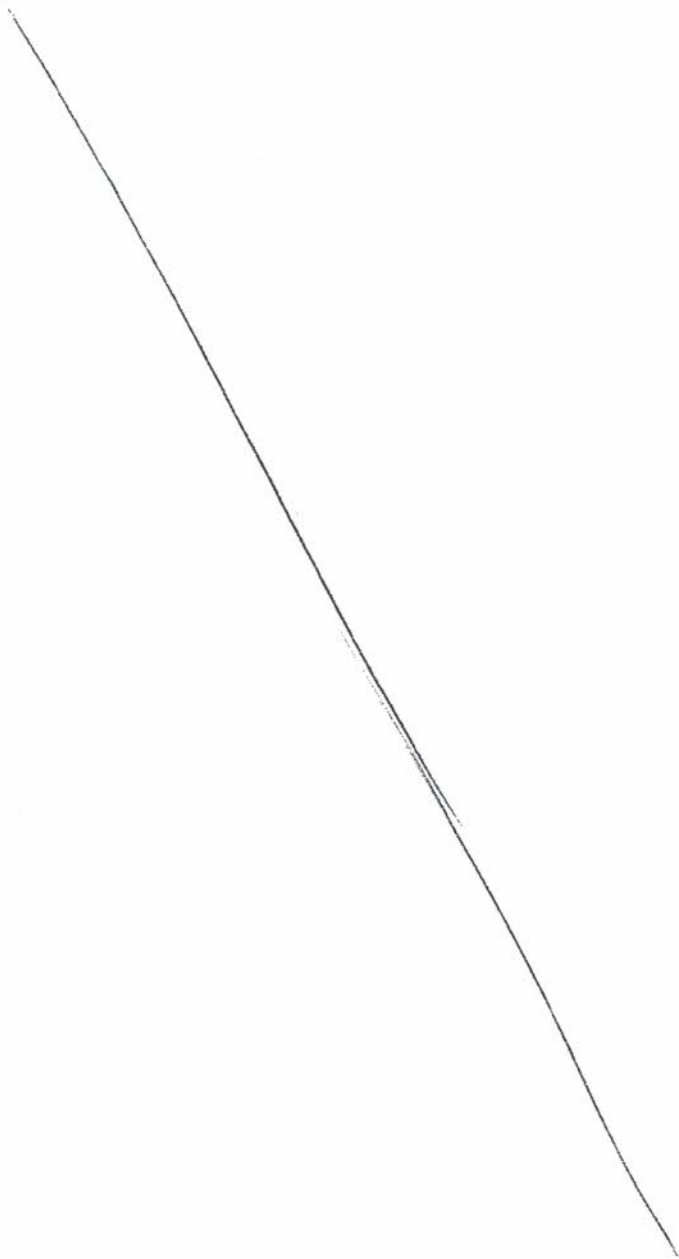
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,



l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

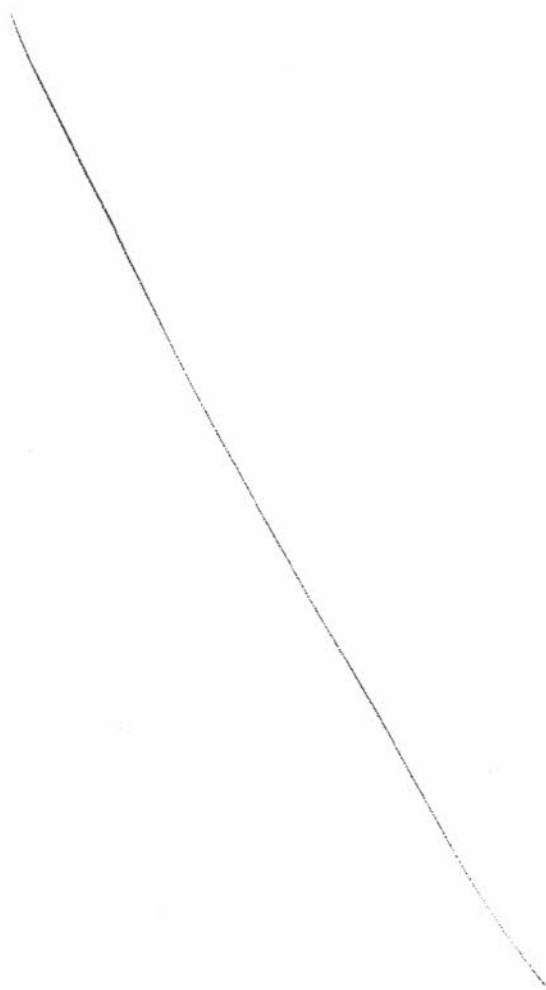
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.



Art. 8 –Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 2 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

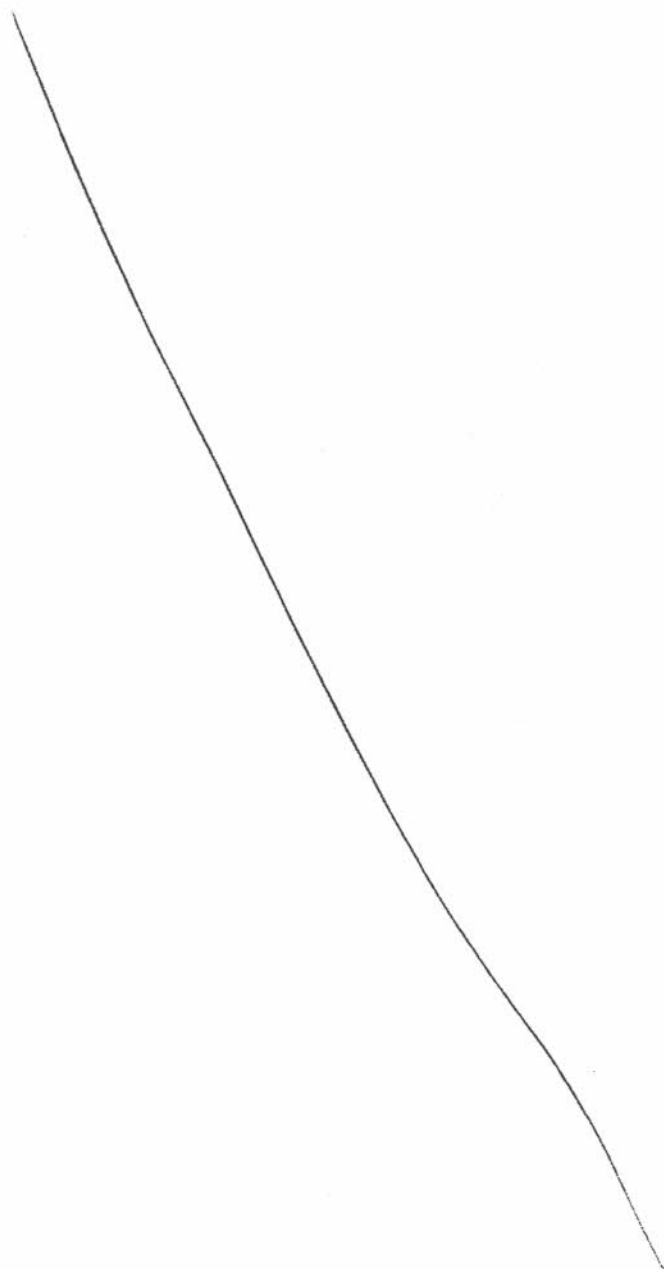
Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.



Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali, di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso, egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Patrimonio

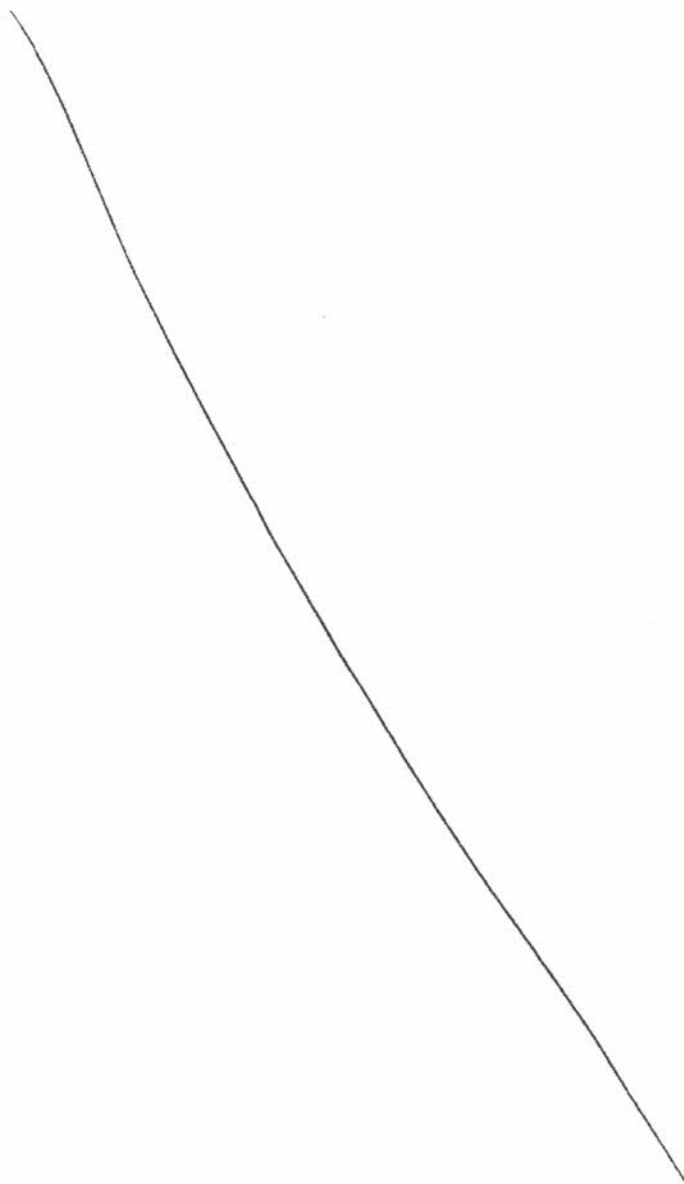
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.



È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea, che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale, il consiglio direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Volontari

Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

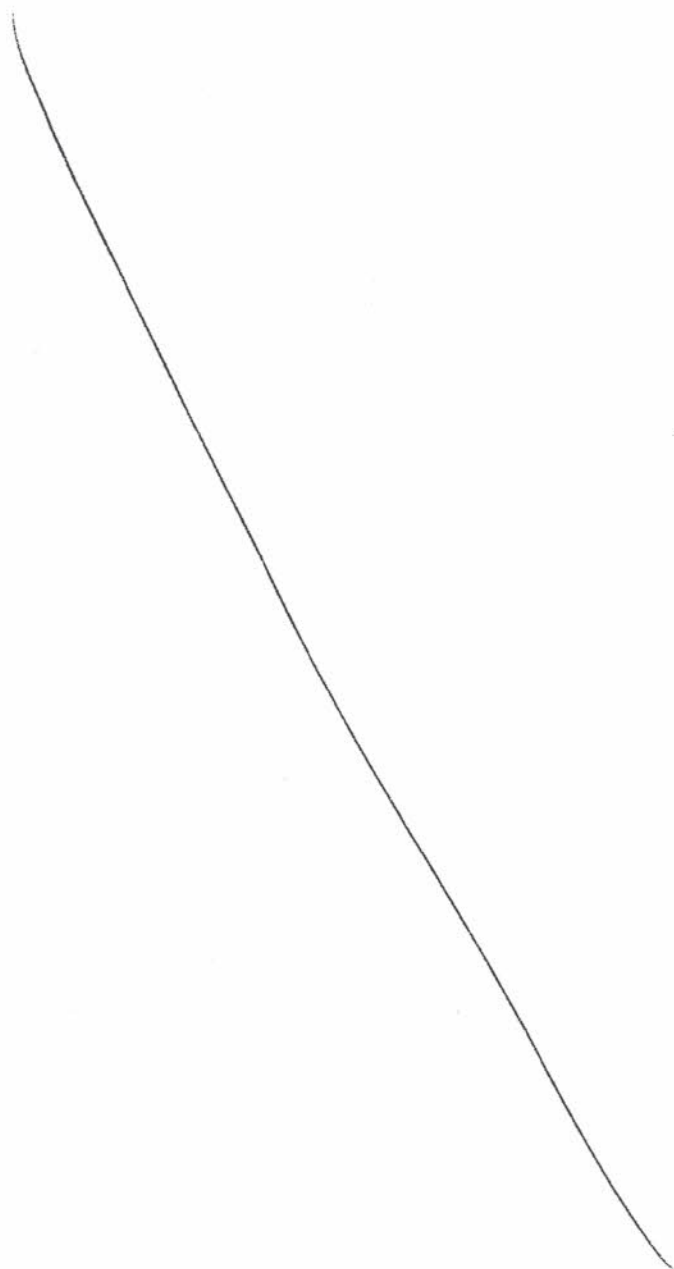
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Direttore della Caritas Diocesana.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.



Art. 14 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 - Esenzione

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Approvato nell'assemblea del 24/01/2026

Firma dei soci fondatori:

MARIA CHIARA BUZZEGA

M. Chiara Buzzega

BENEDETTA BELLOCCHIO

Benedetta Bellocchio

GIUSEPPE LOVASCIO

Giuseppe Lovascio

RAFFAELLA LUGLI

Raffaella Lugli

CESARE TOMMASINI

Cesare Tommasini

ANNALISA GRILLINI

Annalisa Grillini

MARINA COLLI

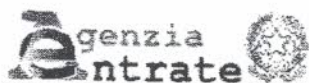
Marina Colli

RICCARDO DELLA CASA

Riccardo Della Casa

CLAUDIO CAVAZZUTI

Claudio Cavazzuti



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MODENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CARPI

Registrazione di Atto Privato

Il 11/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGG , serie 3 , numero 42

data di stipula: 24/01/2026

ident.vo telematico: TGG26L000042000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BZZMCH76S69B819U

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

BZZMCH76S69B819U	BLLBDT80C64B819T	LVSGPP66R13B042F	LGLRFL67A71B819X	TMMCSR71B18B819Z
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT CARPI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 42
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 24/01/2026 REGISTRATO IL 11/02/2026
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000042

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BZZMCH76S69B819U BUZZEGA MARIA CHIARA
 ID. TELEMATICO: TGG26L000042000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.

- 1 - BZZMCH76S69B819U
- 2 - BLLBDT80C64B819T
- 3 - LVSGPP66R13B042F
- 4 - LGLRFL67A71B819X
- 5 - TMMCSR71B18B819Z
- 6 - GRNLNS74C50A944H
- 7 - CLLMRN64P65B819G
- 8 - DLLRCR76R05B819R
- 9 - CVZCLD75S29B819B
- 10 - 90055320361

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	DANTI CAUSA SOGGETTI:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	001	H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI	0,00											

